



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/19

Dec. n. 10/19

Il giorno 15 maggio 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.
76.1 R.d.G., il 2 maggio 2019, nei confronti di:

LAURENZI Marco, nato il 3.04.1972 a Fermo (FM) e residente *omissis*
tesserato 2019 con il M.C. "PLANET PHANTOM" (del quale è VICE PRESIDENTE,
con tessera n. 19022052, nonché responsabile del team "PHANTOM CORSE"
(riconosciuto F.M.I.);

Incolpato di:

«violazione degli artt. 1 ed 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 28 aprile 2019, presso il circuito del Mugello, nel corso del campionato Italiano Velocità Round 2, in qualità di responsabile del team "PHANTOM CORSE", faceva in modo (consentendo e/o comunque non impedendo) che venisse posto in essere uno scambio di moto fra i due piloti - entrambi minorenni - della sua scuderia. Ed infatti, al termine della gara 2, classe Premoto3, durante le verifiche tecniche, il pilota MARGARITO Manuel è risultato aver utilizzato il motore assegnato al compagno di squadra MACRELLI Manuel (al quale era stato occultato con nastro telato il relativo sigillo), mentre sul telaio risultava l'evidente contraffazione della punzonatura apposta in sede di verifiche tecniche pre-gara».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 2 maggio 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI gli atti del fascicolo di ufficio, tra cui, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione del Campionato Italiano Velocità, round 2, del 28 aprile 2019, presso il motodromo del "Mugello Circuit", sito in Scarperia (FI) e gli ulteriori documenti ad essa allegati, nonché quelli successivamente acquisiti dalla segreteria O.d.G. e la documentazione trasmessa dal funzionario dell'ufficio C.I.V. (su richiesta della Procura Federale);

HA FISSATO – ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all’incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il 13 maggio 2019, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà non è stata esercitata dal predetto incolpato che, pertanto, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il circuito del Mugello, nel corso del Round 2 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi domenica 28 aprile 2019, riferisce di fatti di estrema gravità.

L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita, come detto, agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato in ordine a tali fatti, tutti analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti della citata manifestazione rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le plurime violazioni poste in essere dal responsabile del Team "PHANTOM CORSE" (riconosciuto F.M.I.), quale partecipante al Round 2 del C.I.V., che, come ha rettamente rilevato il P.F. all'esito delle indagini affidategli, ha consentito, o, comunque, non impedito, che avvenisse uno scambio di moto tra due piloti minorenni appartenenti alla propria scuderia.

Invero, sul campo di gara è stato accertato che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate in regime di parco chiuso, al termine della gara 2 classe Premoto3, il motociclo n. 123, di marca Phantom, è risultato irregolare in quanto un nastro adesivo telato apposto sullo sticker motore impediva la corretta lettura del relativo numero, che, successivamente verificato, non era corrispondente a quello abbinato alla suddetta moto n. 123. Ulteriori controlli hanno evidenziato, inoltre, che: - la punzonatura del telaio del motociclo era stata contraffatta, poiché l'etichetta apposta dal C.d.G. in fase di O.P. risultava applicata in maniera approssimativa, - la firma ivi apposta non era appartenente al C.d.G., il quale ne ha, poi, disconosciuto la paternità. Non solo. È, altresì, emerso che il motore montato sulla moto n. 123 era stato assegnato ad altro pilota (moto n. 16) facente parte

della medesima scuderia appartenente all'odierno incolpato e che tale pilota non aveva preso parte alla gara citata, non essendosi qualificato.

Gli addebiti rivolti all'incolpato LAURENZI, in ogni caso, sono confermati anche dalla comunicazione redatta dal C.d.G., nonché da quella vergata dal C.d.G.D. con cui è stata comunicata l'esclusione dalla manifestazione al primo dei due piloti citati (ossia quello n. 123). Come è noto, di tali risultanze non è dato dubitare, attesa la loro provenienza da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. e la fede privilegiata di cui sono dotati gli atti di gara, ai sensi degli artt. 23.3 e 24.7 del R.M.M..

Inoltre, la condotta perpetrata dall'incolpato LAURENZI in occasione del Round 2 del C.I.V. del 28.4.2019 non risulta smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, avendo egli deliberatamente scelto la linea della "non difesa", evitando, appunto, di fornire eventuali elementi a sua discolta. Anzi, il medesimo incolpato, proprio sul campo di gara ha del tutto negato gli addebiti rivoltigli alle richieste di spiegazioni avanzate dai funzionari F.M.I. preposti alle verifiche tecniche, sostenendo, addirittura, che si trattasse di un "errore" dovuto alla inesatta redazione degli elenchi in possesso della F.M.I..

II. Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l'incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente gravi, dotate da una peculiare intensità dell'elemento soggettivo ad esse sotteso, visto che ha posto in essere (o, comunque, non ha impedito) atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara cui il team da lui rappresentato ha partecipato.

Di conseguenza, il signor Marco LAURENZI deve essere ritenuto responsabile della violazione sia dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva richieste ad ogni tesserato, sia dell'art. 11 R.d.G., per i motivi innanzi detti.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Marco LAURENZI ha posto in

essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 15 maggio 2021), in considerazione del fatto che l'art. 11 R.d.G., violato dal predetto incolpato, prevede come sanzione massima, addirittura, la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base applicabile al caso di specie, pari ad anni 3 (tre) di ritiro della tessera, vista la intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.), diminuita di un terzo, a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato stesso.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 11, 29, 42 e 80 del R.d.G., dichiara:


LAURENZI Marco, nato il 3.04.1972 a Fermo (FM) e residente in *omissis* tesserato 2019 con il M.C. "PLANET PHANTOM" (del quale è VICE PRESIDENTE, con tessera n. 19022052, nonché responsabile del team "PHANTOM CORSE" (riconosciuto F.M.I.),

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per anni 2 (due), con fine pena il 15 maggio 2021.

Depositata il 15 maggio 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Laurenzi Marco;
- Procuratore Federale;

- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Tesseramento;
- Co. Re. Marche;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.